

per le *procure alle liti*, perchè non vedeva difficoltà che le procure speciali da tenersi in minuta debbano pagare il diritto stabilito all'articolo 12 per altri consimili atti che di loro natura tenere si debbono in minuta, come sono le *revoca, pr. roga, ratifica, scarica o conferma di mandati*. Ma se si parla ora di procure speciali in *brevetto*, se ad esse le spiegazioni si riferiscono, io credo che si estenderebbe di troppo il disposto del n° 12.

Ora, io dico, se si vuole tenere armonia fra i diversi atti di cui in quest'articolo, cioè colla *revoca*, la *proroga* di mandato, ecc., io mi oppongo a che le procure speciali in minuta si paghino lire 9 per la prima classe e 6 per la seconda; ma, ripeto, purchè siano procure che debbano tenersi in minuta. Ma sarebbe troppo per una procura speciale in brevetto.

Se la Commissione non avesse chiesta spiegazione, io non avrei elevata difficoltà, chè mi pareva non esserci; ma, dovendo chiarirsi la cosa, parmi sia meglio che sia dichiarato espressamente in quest'articolo, se, cioè, si parla di procure speciali in minuta e non di quelle in brevetto.

DAZIANI. Si è voluto comprendere in quest'alinea due specie di procure: procure speciali in genere e procure speciali alle liti.

L'onorevole Arnulfo fece la proposta che si riducesse la tariffa delle procure speciali alle liti; noi vi abbiamo aderito; ora vi è la quistione di ciò che si debbano pagare le procure speciali che non sono procure speciali alle liti; noi crediamo che debbano queste essere tariffate come è proposto al n° 12. di qualunque specie esse siano, e che perciò debbano essere considerate ugualmente, riguardo al pagamento del diritto, come tutti gli altri atti in detto articolo compresi; altrimenti, se noi adottassimo la nuova proposta dell'onorevole Arnulfo, resterebbe poi ancora a stabilire la tariffa per le altre procure speciali in brevetto, e bisognerebbe fare per le medesime un'altra aggiunta con una riduzione di tariffa.

Io credo adunque che la Camera debba adottare la proposta della Commissione, perchè altrimenti vi sarebbe una riduzione troppo forte a quest'articolo sul quale ne fu già, per causa della proposta Arnulfo, fatta una che sarà di qualche importanza per gli introiti dell'erario, mentre lo stato delle finanze ci obbliga a tenere conto di ogni minuta somma.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sia detto all'articolo 12: « procure speciali in genere, e siano assoggettate per la prima classe a nove, e per la seconda a lire 6 di tassa. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È adottata.)

« Sezione V. — *Atti relativi alla navigazione.* — N° 19. Spedizioni di un bastimento che ha operato il suo scaricamento od il suo caricamento nello stesso porto, o l'uno o l'altro soltanto, sia completo che parziale, per ogni tonnellata sino alle 300, prima classe lire 0 30, seconda classe lire 0 20.

« N° 20. Spedizioni di un bastimento facente scalo con

operazioni di commercio. Se ha già pagati i diritti interi in un Consolato, pagherà in caduno degli altri porti della stessa circoscrizione consolare la metà del diritto suddetto sino alle tonnellate 300, e così: prima classe lire 0 15, seconda classe lire 0 10.

« N° 21. Spedizioni di un piroscalo che fa un servizio regolare in caduno dei porti della linea che percorre; per ogni tonnellata, prima classe lire 0 10, seconda classe lire 0 10.

« N° 22. Spedizioni di un bastimento che non abbia fatto altra operazione che l'imbarco o sbarco di passeggeri; per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, prima classe lire 1, seconda classe lire 1.

« Se il bastimento ha inoltre imbarcato o sbarcato merci, pagherà il diritto di tonnellaggio come ai numeri 19, 20 e 21, e inoltre, per ogni passeggero, prima classe lire 0 50, seconda classe lire 0 50. »

DI REVEL GENOVA. Domando la parola.

La Commissione aveva ridotto il diritto di *variazioni al ruolo di equipaggi*, portato alla colonna numero 2 della tabella 4, ad una lira, pensando che queste variazioni, ben lungi di doversi facilitare, si devono anzi restringere, perchè vi sono molti abusi riconosciuti da tutti i rapporti consolari. Ora questo aumento, portato a lire 1 nelle variazioni dei ruoli di equipaggi, deve pure estendersi all'articolo 22, perchè ogni iscrizione di passeggeri imbarcati o sbarcati rientra nella categoria di *variazioni al ruolo di equipaggi*.

Quindi la Commissione proporrebbe che all'articolo 22, invece di mettere nella prima parte lire 1, si mettesse lire 1 50; ed alla seconda parte, a vece di 50 centesimi, si mettesse lire 1.

PRESIDENTE. La Commissione propone la variazione soltanto alla tariffa riguardante la prima parte dell'articolo 22?

MONTAGNINI, relatore. A tutte e due.

DI REVEL GENOVA. Dove è proposta una lira, si metta 1 50; e dove sono proposti 50 centesimi si metta una lira.

PRESIDENTE. Si dirà dunque:

« N° 22. Le spedizioni di un bastimento che non abbia fatto altra operazione che l'imbarco o sbarco di passeggeri, per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, prima classe lire 1 50, seconda classe lire 1 50.

« Se il bastimento ha inoltre sbarcato o imbarcato merci, pagherà il diritto di tonnellaggio come ai numeri 19, 20 e 21, e inoltre per ogni passeggero, prima classe lire 1; seconda classe lire 1.

« N° 23. I bastimenti addetti al commercio di cabotaggio sulle coste estere, od al trasporto di legna da ardere e carbone dall'estero nei regi Stati, se di portata maggiore di 20 tonnellate, *diritto fisso*, per ciascun bastimento e per ogni approdo, prima e seconda classe centesimi 50.

« I bastimenti di maggiore portata, per ogni tonnellata eccedente, prima e seconda classe centesimi 5.

« Quando sono in rilascio, qualunque ne sia la portata, per caduno, prima e seconda classe centesimi 30.